

**CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI SERVIZI CONVENZIONATA CON IL CAAF
CISL SRL E L'ENTE LOCALE EROGATORE LA PRESTAZIONE SOCIALE**

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____,
C.F. _____, rappresentato dalla Responsabile del Settore
_____ nata/o ad _____ il _____,
la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato
Comune

E

Caf Cisl, nella persona di Sig.ra Razzini Maria Cristina, nata a Pavia il 14/08/1964, nella sua qualità di Responsabile Territoriale della sede SICIL Srl di Pavia con sede a Pavia via Rolla, n.3 delegata dal dott. Ceccherini Marco rappresentante legale della Società di Servizi Integrati CAF CISL Lombardia S.r.l. – P.I. 08016170964 con sede in Milano, Piazza Cavour 3, C.F. e Partita Iva 08016170964, convenzionata con il CAF CISL S.r.l., iscrizione all'albo dei CAF n. 00018 sede legale Via Abruzzi n. 3 Roma – P.I. 04415631003

PREMESSO

- Che il Comune, in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e /o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

- Che il Comune, soggetto che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato apposita convenzione per l'attività ISEE con il **CAF CISL** per l'affidamento, in base a quanto previsto dal DPCM159/2013, la raccolta e l'invio all'Istituto, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni e la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica;
- Che il CAF CISL, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 18;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF CISL può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF CISL, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società SICIL Srl, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF CISL, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS nonché di tutta l'attività ad essa connessa;
- Che la Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF CISL, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'I.N.P.S.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

1. assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai sensi del DPCM 159/2013;
2. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;
3. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno.

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- se richiesto dal cittadino, in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica), ed invio della stessa all'INPS per via telematica, consegna al cittadino, nei tempi previsti e su mandato specifico, dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'ISEE del nucleo familiare;
- l'accoglienza dei cittadini richiedenti l'assegno di maternità e/o l'assegno del nucleo familiare con tre figli minori, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- se richiesto dal cittadino, la compilazione e l'invio all'I.N.P.S. per via telematica della richiesta dell'assegno di maternità e/o del nucleo familiare con tre figli minori;
- la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti modalità:
 - Pec _____

ovvero in alternativa, ad esclusiva discrezione della Società, la consegna ai richiedenti della domanda assegno di maternità e o del nucleo familiare con tre figli minori da presentare a loro cura presso gli Uffici Comunali preposti;

- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande per le quali il Comune ha concesso l'assegno e autorizzato l'invio;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. La Società garantisce altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti 1,2 e 3.
3. Per lo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione, la società garantisce l'apertura dei propri uffici secondo l'orario all'uopo stabilito; inoltre, al fine di agevolare ai cittadini, in caso di accordo con il Comune firmatario potrà erogare gli stessi servizi presso gli uffici dello stesso
4. Il La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti 2 e/o 3 è di € 15,00 IVA Esclusa.

7. Il La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
8. La fatturazione sarà effettuata orientativamente, con cadenza annuale.
9. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.
10. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
11. La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020.
12. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF CISL e la società convenzionata o decadenza della convenzione tra il CAF CISL e l'INPS.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Per il Comune

Per il CAAF CISL
